



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO INSIDER

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di International Care Company S.p.A. in data 22 novembre 2021 e da ultimo aggiornato in data 15 luglio
2026

INDICE

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI	4
2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ	5
3. ISTITUZIONE DEL REGISTRO <i>INSIDER</i>	5
4. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO <i>INSIDER</i>	6
5. INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO <i>INSIDER</i>	7
6. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO <i>INSIDER</i> E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI	7
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
8. MERCATO DI CRESCITA PER LE PMI	8
9. DISPOSIZIONI FINALI	9
ALLEGATI	10
ALLEGATO A	11
ALLEGATO B	12
ALLEGATO C	13
ALLEGATO D	31

PREMESSA

La presente procedura (la "**Procedura**") è volta a disciplinare l'istituzione, il mantenimento e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "**Registro Insider**" o "**Registro**") riguardanti direttamente o indirettamente International Care Company S.p.A. (la "**Società**" o l' "**Emittente**"), ivi incluse, ove rilevanti, informazioni relative alle società direttamente e/o indirettamente controllate dalla stessa ai sensi dell'Articolo 2359 cod. civ. (le "**Controllate**" e, congiuntamente all'Emittente, il "**Gruppo**") in virtù della quotazione delle Azioni (come *infra* definite) sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth Milan**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

La presente Procedura è adottata dalla Società in applicazione dell'Articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), dell'Articolo 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "**MAR**") – come successivamente modificato e integrato, da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/2809 – nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 (il "**Regolamento 1291**").

La presente Procedura entra in vigore a far data dalla presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società (le "**Azioni**") sull'Euronext Growth Milan.

Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA – *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Q&A on the Market Abuse Regulation*, predisposte dalla stessa ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale), e della Consob, con particolare riferimento, per quanto tuttora applicabili e compatibili con la normativa pro tempore vigente, alle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "*Gestione delle informazioni privilegiate*" (le "**Linee Guida**") che, senza avere carattere prescrittivo, costituiscono un utile modello di riferimento per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla MAR e l'implementazione delle connesse procedure.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

"Informazione Privilegiata": ai sensi dell'Articolo 7 della MAR, un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguardi direttamente o indirettamente la Società o gli Strumenti Finanziari della stessa, anche ove relativa a una o più Controllate, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. In particolare, si deve intendere quale informazione avente *"carattere preciso"* quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per *"informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari"* è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole presumibilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

"Organo Delegato": indica l'Amministratore Delegato e ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

"Soggetto Preposto": il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, incaricato allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della presente Procedura. La Società ha individuato inizialmente quale Soggetto Preposto l'*Investor Relations Manager*.

"Strumenti Finanziari":

- a) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'Articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- b) gli Strumenti Finanziari Derivati;
- c) gli Strumenti Finanziari Collegati.

"Strumenti Finanziari Collegati": gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

"Strumenti Finanziari Derivati": ogni strumento finanziario definito all'Articolo 4, paragrafo 1, punto 44),

lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

2.1. Ai sensi dell'Articolo 18, paragrafo 1, della MAR, la Società avvalendosi, ove del caso, di *provider* esterni:

- a) redige il Registro *Insider*, ossia l'elenco di tutti coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate;
- b) aggiorna tempestivamente il Registro *Insider* ai sensi dell'Articolo 4 della presente Procedura; e
- c) trasmette senza indugio il Registro *Insider* o parti di esso all'Autorità competente ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso, via posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it.

3. ISTITUZIONE DEL REGISTRO *INSIDER*

3.1. In conformità a quanto previsto all'Articolo 18 della MAR e dal Regolamento 1291, nonché tenuto conto delle Linee Guida, la Società ha istituito il proprio Registro *Insider*.

3.2. In particolare, la Società suddivide il Registro *Insider* in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (la "**Sezione Singola**"). Ogni qualvolta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata, è aggiunta una nuova ed apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola del Registro *Insider* riporta esclusivamente i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella Sezione Singola.

3.3. I soggetti che debbono essere iscritti nella Sezione Singola del Registro *Insider*, ovvero rimossi dalla medesima, sono individuati dall'Amministratore Delegato e/o dall'Organo Delegato, con l'ausilio del Soggetto Preposto; quest'ultimo provvede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, di tali soggetti nella Sezione Singola del Registro *Insider*, secondo l'ordinaria diligenza, come precisato all'Articolo 4 della presente Procedura.

3.4. La Società redige ed aggiorna il Registro *Insider* in un formato elettronico che garantisca, in ogni momento:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate nel Registro *Insider*;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro *Insider*.

Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell'Allegato I al Regolamento 1291, quivi allegato *sub Allegato A* in formato cartaceo.

3.5. La Società può decidere di aggiungere al Registro *Insider* una sezione supplementare (la "**Sezione Permanente**"), ove riportare, se istituita, i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i "**Titolari di Accesso Permanente**" e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i "**Soggetti Iscritti**").

3.6. Tale Sezione Permanente viene redatta in conformità al Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento 1291, quivi allegato *sub Allegato B* in formato cartaceo.

3.7. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro *Insider*.

3.8. I soggetti che debbono essere iscritti nella Sezione Permanente, ovvero rimossi dalla medesima, sono individuati dall'Amministratore Delegato e comunicati al Soggetto Preposto, il quale provvede alla tempestiva iscrizione degli stessi nella Sezione Permanente del Registro *Insider* secondo l'ordinaria diligenza, come precisato all'Articolo 4 della presente Procedura.

3.9. Alla data di entrata in vigore della presente Procedura, i Titolari di Accesso Permanente sono i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci della Società, il Responsabile Amministrazione e Finanza e l'*Investor Relations Manager*. Tali soggetti hanno l'obbligo di comunicare di volta in volta al Soggetto Preposto i nominativi del proprio personale di supporto segretariale ed altri eventuali nomi di collaboratori che si trovano in condizione di avere sempre accesso ad Informazioni Privilegiate, ai fini dell'inserimento di tali persone nella Sezione Permanente del Registro *Insider*.

3.10. I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza:

- a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale, dell'Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate; e
- b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società o con il Gruppo (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, etc.) che (i) possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Singola del Registro *Insider*, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Singola del Registro *Insider*.

Con riguardo ai soggetti terzi di cui alla precedente lettera (b), qualora una persona giuridica agisca in nome o per conto della Società quale fornitore terzo di servizi e abbia accesso a un'Informazione Privilegiata riguardante direttamente la Società, nel Registro *Insider* della Società sono inseriti i dati di una sola persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi. Nel campo relativo alla funzione e al motivo dell'accesso sono altresì indicati la denominazione e l'indirizzo del fornitore terzo di servizi. Resta fermo l'obbligo del fornitore terzo di servizi di redigere e aggiornare il proprio elenco delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata ai sensi dell'articolo 18 della MAR.

3.11. I Soggetti Iscritti comunicano i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 3.10 al Soggetto Preposto, il quale, accertato d'intesa con l'Amministratore Delegato e/o l'Organo Delegato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro *Insider*, procede al tempestivo aggiornamento del Registro *Insider* medesimo secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come precisato all'Articolo 4 della presente Procedura.

3.12. La Società provvede a iscrivere nel Registro *Insider* anche le persone operanti presso le Controllate che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate della Società. A tal fine, le Controllate adottano adeguati presidi interni volti a individuare e comunicare tempestivamente alla Società le persone che, nell'ambito della relativa organizzazione, abbiano accesso a tali Informazioni Privilegiate, nonché ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'aggiornamento del Registro *Insider*.

4. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO *INSIDER*

4.1. Il Soggetto Preposto cura la tenuta del Registro, provvedendo, su indicazione dell'Amministratore Delegato e/o dell'Organo Delegato, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati al precedente Articolo 3. Inoltre, il Soggetto Preposto effettua il monitoraggio dei Soggetti Iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole ovvero nella Sezione Permanente del Registro *Insider*, verificando la correttezza dell'iscrizione con i soggetti indicati all'Articolo 3, i quali, secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola o dalla Sezione Permanente del Registro *Insider*. Resta inteso che, ove il Soggetto Preposto sia un soggetto terzo rispetto alla Società, l'Emittente rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui alla presente Procedura. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.

4.2. Il Registro *Insider* deve essere aggiornato tempestivamente a cura del Soggetto Preposto aggiungendo la data dell'aggiornamento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro *Insider*;
- b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro *Insider*;

c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

- 4.3. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.
- 4.4. Il Registro *Insider* e le relative versioni sono conservati per almeno cinque anni dalla relativa elaborazione o dall'ultimo aggiornamento. I dati personali relativi a ciascun Soggetto Iscritto sono conservati per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui il soggetto cessa di figurare nel Registro.
- 4.5. Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola ovvero Sezione Permanente del Registro *Insider*, sono inviate in forma scritta tramite posta elettronica all'indirizzo registro.internationalcarecompany@computershare.it e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro *Insider* ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro *Insider*. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

5. INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO *INSIDER*

- 5.1. L'iscrizione nel Registro *Insider* e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite posta elettronica), apposita comunicazione (la "**Lettera di Comunicazione**"), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro *Insider* (ovvero al successivo aggiornamento dello stessa ivi inclusa la cancellazione), nonché – in caso di prima iscrizione – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla predetta Lettera di Comunicazione (redatta in conformità al modello quivi allegato quale **Allegato C**) sarà allegata una copia della presente Procedura.
- 5.2. I Soggetti Iscritti sono tenuti ad inviare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto una comunicazione con la quale confermano di aver ricevuto l'informativa e dichiarano di accettare integralmente la Procedura, tramite posta elettronica all'indirizzo registro.internationalcarecompany@computershare.it.
- 5.3. Il Soggetto Preposto (i) conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi e (ii) consegna ai Soggetti Iscritti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che li riguardano contenute nel Registro.

6. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO *INSIDER* E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI

- 6.1. Il Registro *Insider* include almeno:
- a) data e ora di creazione della relativa sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
 - b) data e ora dell'ultimo aggiornamento;
 - c) data di trasmissione all'Autorità competente (ove del caso);
- e per ciascun Soggetto Iscritto:
- d) nome e cognome (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome e il cognome della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi);
 - e) numeri telefonici professionali;
 - f) funzione e motivo dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, nel campo "funzione e motivo dell'accesso", devono essere indicati anche denominazione e indirizzo della società);

- g) data e ora UTC di ottenimento e di cessazione dell'accesso;
- h) numero di identificazione nazionale, se applicabile, ovvero, in alternativa, data di nascita.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 7.1. All'atto del ricevimento della Lettera di Comunicazione ai sensi del precedente Articolo 5, i Soggetti Iscritti sono tenuti a sottoscrivere, altresì, una dichiarazione, sul modello di cui all'**Allegato C** alla presente Procedura, che attesti la presa visione delle informazioni circa il trattamento dei dati personali dei Soggetti Iscritti, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- 7.2. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare i dati personali dei Soggetti Iscritti (tra cui nome, cognome, dati di contatto, ecc.). I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile. I Soggetti Iscritti pertanto sono tenuti, in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("**GDPR**") e da altre eventuali disposizioni di legge in materia, inclusa nell'**Allegato C** alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento negli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate, nonché nella valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
- 7.3. Con la sottoscrizione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei Soggetti Iscritti inclusa nell'**Allegato C** alla presente Procedura, i Soggetti Iscritti dichiarano di aver letto e compreso tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

8. MERCATO DI CRESCITA PER LE PMI

- 8.1. Con efficacia dal 3 gennaio 2018, l'Autorità Competente ha provveduto a registrare l'Euronext Growth Milan quale "Mercato di crescita per le PMI" ai sensi dell'Articolo 33 (come modificato e integrato, nonché ai sensi dell'eventuale disciplina applicativa) della Direttiva 2014/65/UE così come recepita in Italia. Pertanto, la Società potrà optare per l'applicazione del regime semplificato relativo al Registro *Insider* di cui all'Articolo 18, paragrafo 6, della MAR.
- 8.2. In caso di applicazione del regime semplificato di cui al precedente paragrafo 8.1, la Società include nel Registro *Insider* soltanto le persone che, per la natura della funzione svolta o della posizione ricoperta, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate. Il Registro è redatto e aggiornato in conformità al modello di cui all'Allegato II al Regolamento 1291, quivi allegato quale **Allegato D**, ed è trasmesso all'Autorità competente non appena possibile su richiesta.
- 8.3. Ai fini di quanto sopra, per persone che hanno "*accesso regolare*" alle Informazioni Privilegiate si intendono, secondo quanto indicato al considerando n. 10 del Regolamento (UE) 2019/2115, quelle persone "*che, nel normale esercizio delle loro funzioni, hanno accesso regolare alle informazioni privilegiate come direttori, membri di organi di direzione o consulenti interni*", quali ad esempio:
 - a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo;
 - b) (i) i soggetti che svolgono funzioni di direzione del Gruppo; (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo e detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; e (iii) tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
 - c) i soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello

svolgimento di determinati compiti, hanno accesso regolare alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1.** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 9.2.** Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ALLEGATI

ALLEGATO A: Modello 1 dell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291.

ALLEGATO B: Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291.

ALLEGATO C: Modello Lettera di Comunicazione.

ALLEGATO D: Modello dell'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291.

ALLEGATO A

MODELLO 1 DI CUI ALL'ALLEGATO I AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1291.

ALLEGATO I

MODELLO 1

Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Descrizione della specifica informazione privilegiata cui la presente sezione fa riferimento:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata individuata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della presente sezione: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a una specifica informazione privilegiata)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a una specifica informazione privilegiata)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

ALLEGATO B

MODELLO 2 DI CUI ALL'ALLEGATO I AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1291.

MODELLO 2

Modello per la sezione degli accessi permanenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione degli accessi permanenti: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nella presente sezione, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

ALLEGATO C

MODELLO LETTERA DI COMUNICAZIONE

[su carta intestata di International Care Company S.p.A.]

[Egregio Sig. / Gentile Signora [●]]

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione sotto indicate]

Oggetto: Iscrizione Registro *Insider*

Con la presente Le comunichiamo che in data [●] il Suo nominativo è stato iscritto nel "*Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate*" (il "**Registro *Insider***" o "**Registro**") istituito da International Care Company S.p.A. (la "**Società**") – secondo quanto prescritto dall'Articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**") e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291.

Con riferimento a [●].

La "*Procedura per la gestione del Registro *Insider**" (la "**Procedura**") è in vigore cogente dalla data del deposito della richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all'Articolo 7 della MAR riprodotto in allegato alla presente.

Come stabilito nella Procedura, il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro *Insider* medesimo è Giorgia Ventura.

La invitiamo a fornire al predetto Soggetto Preposto i dati riportati in dettaglio nella Procedura mediante trasmissione del modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto.

La invitiamo inoltre a prendere visione della Procedura e, in particolare, del paragrafo 3.10 della medesima, nonché a fornire al Soggetto Preposto, se del caso, le relative informazioni.

Sarà cura della Società informarla quando cesserà la Sua iscrizione dal Registro con riferimento all'iscrizione di cui alla presente comunicazione, oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito *internet* della Consob all'indirizzo www.consob.it.

La informiamo che, in relazione alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza, dovrà rispettare gli obblighi e i divieti previsti dalla normativa applicabile, inclusi il divieto di abuso di Informazioni Privilegiate e il divieto di comunicazione illecita delle stesse, ferme restando le comunicazioni effettuate nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione ai sensi dell'Articolo 10 della MAR.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire, tempestivamente, copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente al modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, e una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, tramite posta elettronica all'indirizzo registro.internationalcarecompany@computershare.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("**GDPR**"), Le rendiamo noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nel Registro *Insider* e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, sulla base degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile, su richiesta alla Società. Il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Distinti saluti,
[luogo, data]

International Care Company S.p.A.

Giorgia Ventura (in qualità di Soggetto Preposto)

Appendici: Appendice 1: modulo dati soggetto iscritto;
 Appendice 2: appendice normativa;
 Appendice 3: copia della Procedura;

Appendice 4: copia della procedura denominata "*Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate*" adottata dalla Società.

Per integrale visione e accettazione:

[Soggetto Iscritto] (in qualità di Soggetto Iscritto)

Data: _____

Luogo: _____

APPENDICE 1

MODULO DATI SOGGETTO ISCRITTO

A. In caso di persona fisica:

nome: _____

cognome: _____

numeri di telefono professionali (diretto fisso e mobile): _____

numero di identificazione nazionale (se applicabile) o, altrimenti, data di nascita _____

B. In caso di persona giuridica che agisce a nome o per conto della Società in qualità di fornitore terzo di servizi:

denominazione / ragione sociale: _____

indirizzo: _____

Fornire inoltre i dati di seguito riportati relativi alla persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi:

nome: _____

cognome: _____

numeri di telefono professionali (diretto fisso e mobile): _____

numero di identificazione nazionale (se applicabile) o, altrimenti, data di nascita _____

APPENDICE 2

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

CAPO 2 – INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Articolo 7 MAR **Informazioni privilegiate**

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- d) l'informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l'informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle

quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8 MAR **Abuso di informazioni privilegiate**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9 MAR **Condotta legittima**

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale

decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10 MAR

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 14 MAR

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

CAPO 3 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Articolo 18 MAR

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro:

- a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);*
- b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e*
- c) trasmettono appena possibile all'autorità competente che lo richieda l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.*

2. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che chiunque figuri nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prenda atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona sia incaricata dall'emittente di redigere e aggiornare il suo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto del presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate che l'altra persona redige.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e*
- d) la data di redazione dell'elenco.*

4. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro aggiornano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e*
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.*

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi

alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a).

Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all'autorità competente che lo richieda.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. L'ESMA riesamina le norme tecniche di attuazione sul formato semplificato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI al fine di estendere l'uso di tale formato a tutti gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6, primo e secondo comma.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 5 - MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della

violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione di almeno dieci anni, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 15 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni dell'articolo 16, il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 2 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

iii) per violazioni dell'articolo 17, il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione. Qualora le autorità competenti ritengano che l'importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 2 500 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

iv) per violazioni degli articoli 18 e 19, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione. Qualora le autorità competenti ritengano che l'importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 1 000 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 400 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

v) per violazioni dell'articolo 20, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, i valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, lettera j), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili – direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione – che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati

al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo. 4. Ai fini del presente articolo, per «piccola e media impresa» o «PMI» si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Articolo 31 MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, al fine di applicare sanzioni proporzionate, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito personale annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione;
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi; e
- h) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34 MAR

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cessino di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le

autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026

Articolo 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto e aggiornato conformemente al modello 1 di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicate separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta e aggiornata conformemente al modello 2 di cui all'allegato I del presente regolamento. Qualora sia redatta e aggiornata la sezione degli accessi permanenti, le persone ivi elencate non sono riprese nella sezione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 è conservato in un formato elettronico che assicuri in ogni momento che:

- a) l'accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;
- b) le informazioni inserite siano accurate e aggiornate;
- c) le versioni precedenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.

4. L'autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 deve essere trasmesso all'autorità competente. Tale mezzo elettronico assicura che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni contenute nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano preservate in ogni momento durante la trasmissione dell'elenco all'autorità competente.

5. Gli emittenti, i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le piattaforme d'asta, i commissari d'asta, i sorveglianti d'asta e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano i dati personali relativi a coloro che figurano nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che essi redigono e aggiornano a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nel loro elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

L'autorità competente che ha ricevuto un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate trasmesso a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 596/2014 conserva i dati personali relativi alle persone figuranti in tale elenco per un arco di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, fatto salvo il riesame periodico della necessità di conservare tali dati.

Articolo 2

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014

1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 è redatto e aggiornato conformemente al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, secondo

comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto e aggiornato conformemente al modello 1 di cui all'allegato I del presente regolamento.

In deroga al primo comma, le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate possono essere registrate separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta e aggiornata conformemente al modello 2 di cui all'allegato I del presente regolamento. Qualora sia redatta e aggiornata la sezione degli accessi permanenti, le persone ivi elencate non sono riprese nella sezione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo comma.

3. Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni contenute in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione degli elenchi all'autorità competente.

4. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI conservano i dati personali relativi alle persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che essi redigono e aggiornano a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nel loro elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

L'autorità competente che ha ricevuto un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate trasmesso a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 conserva i dati personali relativi alle persone figuranti in tale elenco per un arco di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, fatto salvo il riesame periodico della necessità di conservare tali dati.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come modificato da ultimo dal decreto legislativo 25 giugno 2026, n. 128

TITOLO I-bis – ABUSI DI MERCATO

CAPO II – SANZIONI PENALI

Articolo 184 TUF

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in

possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Articolo 186 TUF

Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Articolo 187 TUF

Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

CAPO III – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 187-bis TUF

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187-ter.1 TUF

Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a

duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.

9. (Abrogato).

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. (Abrogato).

Articolo 187-quater TUF **Sanzioni amministrative accessorie**

1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, può applicare:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo

complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 187-sexies TUF

Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo può ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.

APPENDICE 3 PROCEDURA

[•]

APPENDICE 4

PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

[•]

ALLEGATO D

MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1291.

ALLEGATO II

Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Data e ora di creazione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]